



CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

Pubblichiamo in anteprima il testo, non ufficiale ma probabilmente quasi definitivo, delle linee guida per il rilascio dei certificati da parte dei medici di famiglia. Il contenuto delle linee guida e il modello dei certificati sono stati definiti da un gruppo tecnico del Ministero della salute cui hanno partecipato i rappresentanti della categoria. Salvo modifiche, il tutto dovrebbe diventare parte integrante di una Circolare Ministeriale ed essere così ufficializzato e vigente. Lo anticipiamo al solo scopo di fornire indicazioni utili ai colleghi in un momento di incertezza.

I risultati ci sembrano soddisfacenti perchè il medico di famiglia è stato individuato, almeno fino al 1 gennaio 2008 *principale se non unico certificatore*.

La scheda anamnestica, assolutamente facoltativa, è di facile compilazione e responsabilizza il cittadino. La modulistica del certificato è studiata in modo da ridurre, se non eliminare, ogni tipo di conflittualità con l'assistito, ferma restando la possibilità di riferirlo al giudizio della Commissione medica Provinciale quando il medico non sia in grado di esprimere un giudizio positivo di idoneità.

Le linee guida, inoltre, riportano chiaramente la finalità del certificato alla tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, pertanto sembra sia pur indirettamente confermata la non imponibilità del certificato all'IVA, come del resto già riportato nella precedente circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Mario Falconi

**LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI (LEGGE N. 168 17 AGOSTO 2005)**

PREMESSA

Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005.

Il decreto legge 30 giugno 2005, n.115 convertito in legge il 17 agosto 2005 n. 168 ha previsto l'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida.

Nella fase di prima applicazione è stato previsto un periodo, fino al 1° gennaio 2008, di deroga dall'obbligo di produzione della certificazione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici prescritti per il rilascio della patente A, compresa quella speciale, da parte dei medici pubblici individuati dal comma 2, art 119 del Codice della Strada su prescritto modello in bollo.

Per tale periodo di deroga, riguardante i **veicoli di massa e velocità limitata**, a garanzia di una generale tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, è prevista l'acquisizione da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria, che attesti l'assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative all'utilizzo del ciclomotore.

Il sanitario che svolge funzioni di medico di medicina generale del SSN in ragione della diretta personale conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei propri assistiti, è stato individuato quale sanitario idoneo a poter certificare l'assenza di *condizioni ostative in via di principio all'uso del ciclomotore*.

Al fine di facilitare l'attività di certificazione da parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate le seguenti linee guida.

Il medico di medicina generale, nel rilasciare la certificazione dovrà attenersi alle seguenti considerazioni :

1. Limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti
2. Constatare l'assenza di condizioni morbose che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della Strada.

Pertanto, il medico di medicina generale, al fine di poter certificare l'assenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e delle informazioni anamnestiche raccolte, dovrà poter **escludere** la presenza delle seguenti condizioni:

- presenza di deficit visivi ed uditivi, **tali da risultare incompatibili con una guida sicura, comportando grave ipovisione o grave ipoacusia non correggibile**
- presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori, risultino **per la loro gravità incompatibili con la guida in sicurezza di tali mezzi**
- presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari **di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione**
- presenza di gravi malattie endocrine **di entità tale da compromettere la sicurezza della guida**
- presenza di malattie del sistema nervoso centrale e periferico quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a disturbi miotonici, o postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico, **in stato avanzato e con funzione degli arti compromessa in maniera tale da pregiudicare la sicurezza della guida impedendo l'uso dei comandi del mezzo**
- presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali **nell'ultimo biennio**
- presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in atto, ritardo mentale grave, psicosi o turbe della personalità quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida.
- sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze capaci di compromettere l'idoneità alla guida
- presenza di gravi malattie del sangue, **di gravità tale da risultare incompatibili con la guida in sicurezza**
- presenza di insufficienza renale grave **non positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.**

Qualora, a seguito di visita medica e dei dati anamnestici raccolti, venga riscontrata la presenza delle sopra richiamate condizioni non potrà essere espresso un giudizio positivo di idoneità alla guida, rientrando le stesse tra le condizioni invalidanti di esclusione previste dal Codice della Strada, (ex Appendice II art 320 del Regolamento attuativo D.P.R. n. 495/92. Nel certificato dovrà essere riportato l'eventuale valutazione di non idoneità, sotto il profilo del pregiudizio per la sicurezza nella guida dei ciclomotori, al fine di consentire, nell'ambito delle condizioni generali di garanzia previste dal Codice della Strada, la possibilità di ricorso alla Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.

Al solo fine pratico per il medico, quale strumento facoltativo per facilitare il rilascio del certificato, è stato predisposto il seguente modello di scheda anamnestica, la cui compilazione resta, in ogni caso facoltativa, (allegato 1) e, a titolo puramente indicativo, con medesime finalità, è stato predisposto l'allegato schema di certificazione suggerito dal gruppo tecnico istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute per la definizione delle linee guida (allegato 2).

SCHEDA ANAMNESTICA

Nome.....Cognome.....

Deficit visivo

assente presente

compatibile con la guida incompatibile con la guida

Deficit uditivo

assente presente

compatibile con la guida incompatibile con la guida

Affezioni cardiovascolari

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Complicanze del diabete

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie endocrine

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie del sistema nervoso

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Efficienza degli arti compatibile/non compatibile con l'uso dei comandi del veicolo

Epilessia

assente presente

compatibile con la guida incompatibile con la guida

Malattie psichiche

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie del sangue

assenti presenti

compatibili con la guida incompatibili con la guida

Assunzione di sostanze psicoattive

assente presente

Dichiarazione del richiedente

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data

Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

Data

firma e timbro